

N° 008/2003



*Ministero
delle Attività Produttive*

**DIREZIONE GENERALE
PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ed in particolare l'art.8 che disciplina l'attività di produzione di energia elettrica;

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n.203, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ed in particolare l'art.17;

VISTO il decreto 12 luglio 1990 del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità e il Ministro dell'Industria, concernente le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali esistenti e la fissazione dei valori limite di emissione;

VISTO il D.P.R. 11 febbraio 1998, n.53 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.68 del 23 marzo 1998 - concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'art.20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO l'articolo 6, commi da due a nove, della legge 8 luglio 1986, n.349, che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità ambientale, da parte del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali;

VISTO il D.P.C.M. 10 agosto 1988, n.377, che regola la pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTO il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e per la formulazione della pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTO il decreto 21 dicembre 1995 del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità e il Ministro dell'Industria, concernente la disciplina dei metodi di

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Cl

b

D

controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n.372, concernente l'attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTO il decreto del 17 luglio 2000 concernente la concessione alla "Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A." delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale;

VISTO il D.L. 7 febbraio 2002, n.7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni con la legge del 9 aprile 2002, n.55;

VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 2 aprile 2002, n.60, concernente il recepimento della direttiva 1999/30/CE riguardante i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio;

VISTA l'istanza del 20 febbraio 2001, con la quale la EniPower S.p.A. - con sede in San Donato Milanese (MI), Piazza Vanoni, 1, cod.fisc.12958270154 - ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una centrale termoelettrica a ciclo combinato, della potenza elettrica di circa 780 MW e della potenza termica immessa con il combustibile di circa 1.370 MW, alimentata con gas naturale da ubicare nello stabilimento EniChem sito nel Comune di Mantova;

VISTA la lettera del 15 aprile 2002 con la quale il proponente ha dichiarato, ai sensi del comma 4, art.1 del D.L. 7 febbraio 2002, n.7, di volersi avvalere delle normative precedenti all'entrata in vigore del decreto citato, in considerazione dello stato di avanzamento della procedura di valutazione d'impatto ambientale;

VISTO l'esito della verifica della procedura di VIA in ordine al progetto proposto da EniPower S.p.A., formalizzato con la favorevole pronuncia di compatibilità ambientale DEC/VIA/8062 del 20 dicembre 2002;

VISTA la nota di questa Amministrazione in data 28 gennaio 2003, n.247564, con la quale è stato chiesto il parere delle Amministrazioni Interessate, ai sensi dell'art.3 del DPR n.53/98, nonché al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. il parere di merito alla realizzazione dell'iniziativa, ai sensi dell'art.7, comma 1 punto e), del decreto 17 luglio 2000;

VISTE altresì le comunicazioni di questa Amministrazione in data 29 gennaio 2003, n.247601 e n.247602, con le quali sono stati informati rispettivamente i Dicasteri dell'Interno e della Difesa;

VISTO il parere favorevole del Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. inviato con nota n.GRTN/P2003002720 del 24 febbraio 2003;

VISTA la lettera in data 14 aprile 2003 con la quale la EniPower S.p.A. ha accettato le prescrizioni del Decreto di pronuncia di compatibilità ambientale suddetto;

VISTO il parere favorevole trasmesso dal Comune di Mantova con nota n.P.G.23959/01 del 12 febbraio 2003;

CONSIDERATO che, al fine di acquisire anche i pareri dai Ministeri dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e della Salute nonché dalla Regione Lombardia, il 6 maggio 2003 è stata indetta una Conferenza di Servizi in data 19 maggio 2003;

VISTO il resoconto verbale della riunione della predetta Conferenza tenuta in data 19 maggio 2003, trasmesso il 19 maggio 2003, via fax, a tutte le Amministrazioni interessate;

CONSIDERATO che non è pervenuta alcuna osservazione in ordine al resoconto verbale della citata Conferenza di Servizi e, pertanto, il procedimento amministrativo in essere è da ritenersi favorevolmente concluso;

TENUTO CONTO che nessuna osservazione è pervenuta dagli altri soggetti e Amministrazioni informati dell'iniziativa;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

DECRETA

Art. 1

La EniPower S.p.A. - con sede in San Donato Milanese (MI), Piazza Vanoni, 1, cod.fisc.12958270154 - è autorizzata, ai sensi dell'art.8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, alla costruzione e all'esercizio di una centrale termoelettrica a ciclo combinato, della potenza elettrica di circa 780 MW e della potenza termica immessa con il combustibile di circa 1.370 MW, alimentata con gas naturale, da ubicare nello stabilimento EniChem sito nel Comune di Mantova.

Art. 2

Il titolare della presente autorizzazione, unitamente al rispetto dei limiti massimi di accettabilità e dei limiti massimi di esposizione ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno di cui al DM 2 aprile 2002, n.60, è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) I limiti di emissioni devono essere congrui con la più avanzata tecnologia e con il migliore esercizio relativi alla tipologia dell'impianto; non devono essere comunque superati i seguenti valori limite alle emissioni, riferiti ad un tenore volumetrico di ossigeno libero nei fumi anidri pari al 15%:

	a regime		In transitorio
	media oraria	media giornaliera	media oraria
NO _x (espressi come NO ₂)	50 mg/Nm ³	30 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³
CO (monossido di carbonio)		50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³

Tali limiti possono essere conseguiti, o mediante tecniche di combustione o con l'adozione di denitrificatori. In questo caso il limite di 30 mg/Nm³ deve intendersi come NO_x + NH₃ (espressi come NO₂).

Il periodo previsto per il transitorio non deve essere superiore a 24 mesi, a decorrere dalla comunicazione di cui all'art.8, comma 2, del D.P.R. n.203/88.

L'impianto deve essere alimentato esclusivamente a gas naturale;

- 2) Per le altre sostanze inquinanti, in assenza del decreto di cui all'art.3, comma 2) del D.P.R. 203/88, relativo ai nuovi impianti, si applicano quali valori limite di emissione i valori minimi riportati nel D.M. 12 luglio 1990, pubblicato nella G.U. n.176/90 - S.O. n.51;
- 3) Le modalità di gestione delle fasi di avviamento e di arresto degli impianti devono essere definite con la Regione Lombardia e le Autorità preposte al controllo;
- 4) L'esercente deve concordare con la Autorità preposte al controllo gli interventi da attuarsi sull'impianto in caso di superamento dei limiti di emissione;
- 5) L'impianto deve essere predisposto per consentire alle Autorità competenti il controllo periodico delle emissioni nonché per i controlli di cui all'art.7, comma 5, del D.P.R. 203/88;
- 6) Almeno un anno prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, al fine di rafforzare gli strumenti di sorveglianza ambientale nel quadro di un progetto da concordarsi con la Regione Lombardia e il Comune di Mantova, la Società è tenuta a provvedere al monitoraggio della qualità dell'aria, secondo le specifiche stabilite dall'ARPA e dalle Autorità locali preposte al controllo, con almeno due stazioni di rilevamento;



- 7) L'impresa effettua le misurazioni e le registrazioni in continuo delle concentrazioni delle emissioni di monossido di carbonio (CO), di ossidi di azoto (espressi come NO_x), del tenore volumetrico di ossigeno (O₂) nonché il monitoraggio dei valori della temperatura, della pressione, dell'umidità e della portata volumetrica dell'effluente gassoso; con periodicità semestrale, almeno per i primi due anni di esercizio dell'impianto, deve essere misurato il contenuto di incombusti (HC) nelle emissioni. Le apparecchiature relative devono essere esercite, verificate e calibrate a intervalli regolari secondo le modalità previste dal DM 21 dicembre 1995 e successive modificazioni;
- 8) I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli riportati nei decreti emanati ai sensi dell'art.3, comma 2, lettera b), del D.P.R. 203/88;
- 9) Per quanto non contemplato nei punti precedenti, l'esercente è altresì tenuto ad ottemperare alle prescrizioni formulate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione per la VIA con la pronuncia di compatibilità ambientale DEC/VIA/8062 del 20 dicembre 2002, nonché alle prescrizioni formulate dalla Regione Lombardia con Deliberazione della Giunta regionale n.VII/13044 del 16 maggio 2003;
- 10) L'esercente predisporre il progetto esecutivo dell'iniziativa anche ai fini dell'ottenimento del prescritto certificato di prevenzione incendi nonché, in fase realizzativa, munisce della prescritta segnalazione diurna e notturna le strutture verticali che, oltrepassando i limiti previsti dalle norme, possono interferire con la sicurezza del volo a bassa quota.

Art. 3

I lavori di realizzazione dell'impianto a ciclo combinato hanno inizio, in coerenza con il programma previsto per la realizzazione dell'iniziativa, entro il secondo semestre dell'anno 2003 e terminano entro il secondo semestre dell'anno 2005.

L'impianto deve essere in esercizio entro il 1° gennaio 2008; l'impresa invierà preventiva informativa dell'entrata in esercizio ai Ministeri delle Attività Produttive, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e della Salute nonché alla Regione Lombardia, alla Provincia di Mantova e al Comune di Mantova.

Entro sei mesi dalla data di entrata in esercizio di ciascuna sezione, deve essere effettuata la comunicazione di cui al comma 2 dell'art.8 del DPR 203/88.

Eventuali variazioni del programma, a fronte di motivati ritardi realizzativi, sono autorizzate dal Ministero delle Attività Produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie.

Sino all'entrata in esercizio dell'impianto nel suo complesso ed allo scadere di ogni semestre solare, entro il termine dei successivi 30 giorni, nonché in caso di eventi che possano alterare significativamente il programma dei lavori, l'impresa deve trasmettere al Ministero delle Attività Produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie un rapporto concernente lo stato di realizzazione dell'iniziativa. Copia di tale rapporto sarà altresì trasmessa al Dicastero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e al Dicastero della Salute nonché alla Regione Lombardia, alla Provincia di Mantova e al Comune di Mantova.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del presente decreto.

Roma, il 24 GIU. 2003

IL DIRETTORE GENERALE
(Alessandro ORTIS)



MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie
Ufficio C2 - Mercato Elettrico

La presente copia, composta da n. *due* fogli,
è conforme all'originale depositato presso
questo ufficio.

Roma, 24 GIU. 2003 IL FUNZIONARIO



cut

R